

N. R.G. 56/2025 p.u.



TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI

IL TRIBUNALE

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Beatrice Magaro' - Presidente
dott. Alessandro Paone - Giudice
dott. Giuliana Gaudiano - Giudice rel.

nel procedimento n. r.g. **56/2025** p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio
promosso da
BARBIERI FILOMENA (BRBFMN77R48C002M)

- ricorrente -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio

letto il ricorso proposto da BARBIERI FILOMENA (BRBFMN77R48C002M) per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio, depositato dal medesimo debitore sovraindebitato in data 14/9/25, ai sensi dell'art. 269 c.c.i.i.;

premesse che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65 co. 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel titolo III CCI, nei limiti di compatibilità;

rilevato che il ricorso è stato proposto dal debitore, nono sono individuabili specifici contraddittori e che quindi non appare necessaria la sua audizione;

esaminati gli atti, i documenti depositati unitamente al ricorso ed, in particolare, la Relazione di cui all'art. 269, co. 2, c.c.i.i. redatta del Gestore della crisi, Avv. Cristina De Rose nominato dall'O.C.C. "ADR MED";

udita la relazione del Giudice Delegato;

rilevato che a corredo della domanda, all'esito della integrazione documentale richiesta con decreto del 19/9/25:

- è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCI (come imposto dall'art 65, c. 2 CCI) e nello specifico:
 1. dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
 2. inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2 lett. e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCI);
 3. elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale;



4. elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCI, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCI);
 5. lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4 lett. b), CCI).
- è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC Avv. Cristina De Rose il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

rilevato che l'O.C.C. ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269 co. 3 CC.II., all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali anche presso gli enti locali;

ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese:

- che sussista la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCI, atteso che il ricorrente è residente in Villapiana Lido (CS) e non sussistono ragioni per ritenere che il "centro degli interessi" sia localizzato altrove;
- che il ricorrente riveste la qualità di consumatore, sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCI lo stesso è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
- rilevato, infatti, che pur essendo titolare di una ditta individuale "Nail Art Cosmetic" ricorrono i presupposti di cui all'art. 2 co. 1 lett. c) CCI, non essendo assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero ad altra procedura di regolazione della crisi o insolvenza;
- da un punto di vista soggettivo, la debitrice non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- Che sussiste il requisito di cui all'art. 270, co. 1, c.c.i.i., non essendo state avanzate domande di accesso alle due procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dal Titolo IV del Codice della Crisi d'Imprese e dell'Insolvenza (Ristrutturazione dei debiti del consumatore e Concordato minore);
- Che sussiste il presupposto oggettivo del sovraindebitamento codificato nell'art. 2 lett. c) c.c.i.i. ("*lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative*") desumibile dalla Relazione dell'O.C.C. e dalle dichiarazioni confessorie rese dalla parte ricorrente.

rilevato che, com'è noto, è stato soppresso dal CCI per l'accesso a questa procedura l'accertamento della meritevolezza del ricorrente, sicché la ricorrenza di tale requisito è sottratto all'accertamento da parte del Tribunale;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;

Ritenuto che alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere il sussistere uno stato di definitiva incapacità del ricorrente di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Precisato che nella nomina del Liquidatore vengono seguiti i criteri indicati dall'art.270, co. 2, lett. b), c.c.i.i. e dal richiamato d.m. 202/2014; in particolare ritenuto che il gestore che ha assistito i debitori nella presentazione della domanda e che ha redatto la relazione ex art. 270, co. 2 CCII ad essa allegata non debba essere confermato quale liquidatore, risultando opportuno, piuttosto, che tale funzione sia svolta da un gestore iscritto nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministero della Giustizia 24 settembre 2014, n. 202 residente nel circondario del tribunale in intestazione, ove sono collocati i beni oggetto di liquidazione;

rilevato, infatti, che il gestore designato risiede fuori regione;



rilevato che la determinazione dell'importo da destinare al mantenimento del debitore non costituisce contenuto necessario della sentenza ex art. 270 CCI, dovendo a tal fine provvedere alla valutazione il giudice delegato ex art. 268, IV comma, lett. b) CCI una volta aperta la procedura (a tal fine, il Liquidatore dovrà compiere i necessari accertamenti sulla condizione personale della ricorrente, da sottoporre all'attenzione del giudice delegato con relazione da depositarsi entro trenta giorni dalla presente sentenza);

rilevato che è stato nominato liquidatore un soggetto differente dal gestore dell'OCC;
visto il preventivo di spesa comunicato dall'OCC ed accettato dal ricorrente;
rilevato, tuttavia, che il compenso tra le parti individuato non può dirsi affatto vincolante in quanto il medesimo non può in alcun modo sfuggire al sindacato del Giudice delegato;
rilevato, pertanto, che il compenso dell'OCC verrà liquidato all'esito della procedura di liquidazione, unitamente alla liquidazione del compenso del liquidatore, sicché il liquidatore dovrà astenersi dall'inserire il compenso vantato dall'OCC nel redigendo stato passivo;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCI

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **BARBIERI FILOMENA (BRBFMN77R48C002M)** nata a Cassano allo Ionio (CS) il 08/10/1977 e residente in Villapiana Lido (CS) alla Strada Statale 106, quale legale rappresentante della ditta individuale Nail Art Cosmetic (02652550787) con sede legale in Trebisacce (CS) al Viale della Libertà

NOMINA

Giudice Delegato la dott.ssa GIULIANA GAUDIANO;
liquidatore l'avv. STEFANO MIRANDA

ORDINA

al debitore di depositare **entro sette giorni** dalla notifica della presente sentenza i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il **termine perentorio di giorni 90** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI, con l'avvertimento che le comunicazioni ai soggetti per i quali è previsto l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in Cancelleria e che si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario;

ORDINA

al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione,

DÀ ATTO

che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCI, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio del debitore;

che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma c.c.;

che, ai sensi dell'art. 268 co.4 CC.II., non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati da tale norma;



che i beni sopravvenuti – dedotte le passività necessarie per il loro acquisto e conservazione – nonché tutte le somme che sopraggiungono, tranne le somme che il debitore è esplicitamente autorizzato a trattenere mensilmente, fanno parte del patrimonio liquidabile;

AVVERTE

il debitore che, ai sensi dell'art. 282 C.C.I.I., l'esdebitazione opera a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi 3 anni dall'apertura ed è dichiarata, su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore, in presenza delle condizioni di cui agli artt. 280 e 282, co. 2 C.C.I.I., sulle quali dovrà riferire il liquidatore;

DISPONE CHE IL LIQUIDATORE:

- **entro 2 giorni** dalla comunicazione della nomina, depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 35, co. 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come previsto dall'art. 270, comma 3, C.C.I.I.;
- **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, depositi una relazione relativa alla situazione reddituale dell'intero nucleo familiare (depositando lo stato di famiglia del debitore nonché indicando il reddito percepito da ogni componente) e richieda con urgenza al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'art. 268, co. 4, lett. b) C.C.I.I., indicando quanto il debitore ha richiesto come spese necessarie per il mantenimento;
- **entro 90 giorni** dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato. Il mancato rispetto di detto termine costituisce giusta causa di revoca del liquidatore;
- provveda **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo in cui non inserirà il compenso spettante al gestore nominato dall'OCC, e lo comunichi agli interessati, attenendosi rigorosamente a quanto previsto dall'art. 273 C.C.I.I.;
- **ogni sei mesi** richieda al debitore un estratto conto aggiornato del proprio conto corrente, al fine di verificare se vi siano ulteriori somme da acquisire alla procedura, nonché verifichi l'eventuale presenza di beni sopravvenuti;
- eserciti o, se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore medesimo in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, co. 6 C.C.I.I.;
- **ogni sei mesi entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno**, riferisca al Giudice in ordine all'esecuzione del programma di liquidazione, depositando in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche:
 - a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
 - b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCI.Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC



- provveda, **una volta terminata l'attività di liquidazione** dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, **una volta terminato il riparto tra i creditori**, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI;
- riferisca, con apposita relazione da depositare allorquando sarà richiesta la chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, co. 2 C.C.I.I. ai fini dell'esdebitazione;

AVVERTE

il liquidatore:

- che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
- che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale, in quanto compatibili;
- che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
- che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine delle cause di prelazione risultanti dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;
- che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 C.C.I.I.;

DISPONE

che, a cura del liquidatore, la presente sentenza:

- sia inserita su sito internet del Tribunale di Castrovillari;
- sia pubblicata nel registro delle imprese, nel caso in cui il ricorrente svolga attività d'impresa;
- sia notificata ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
- sia trascritta nei registri immobiliari in relazione agli immobili come identificati nel ricorso.

L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale

Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC

Castrovillari, 30/10/2025

Il Giudice relatore

Giuliana Gaudiano

Il Presidente
Beatrice Magaro'

